

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 71

**Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Trasporto di salme. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2007

Art. 2 - Trasporto di cadavere. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2007

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di una corretta gestione del trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio regionale, è opportuno introdurre nella l.r. 18/2007 due disposizioni, recentemente soppresse dalla legge regionale 9 agosto 2016, n. 58 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016), concernenti l'osservazione della salma presso appositi spazi delle strutture adibite al commiato ed il trasferimento di cadavere dal luogo del decesso all'obitorio;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Trasporto di salme.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), dopo le parole: "servizio mortuario delle

strutture ospedaliere" sono aggiunte le seguenti: "o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato".

**Art. 2**

Trasporto di cadavere.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2007 dopo le parole: "dal luogo del decesso" sono inserite le seguenti: "all'obitorio,".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 ottobre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.10.2016.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 26 settembre 2015, n. 128

**Proponenti:**

**Consiglieri** Scaramelli, Ciolini, Niccolai, Capirossi, Marras, Baldi, Bezzini, Spinelli, Giovannetti, Mazzeo

**Assegnata** alla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 5 ottobre 2016

**Approvata** in data 11 ottobre 2016

**Divenuta** legge regionale 64/2016 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18